

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|------------------------------|---|
| Determinazione | n. DET-AMB-2026-3217 del 10/06/2026 |
| Oggetto | DPR 59/2013: Adriatica Alluminio srl con sede legale e attività di trattamento dei metalli in Comune di Ravenna, Via dello Stagnino, n.1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e contestuale cessazione dell'AIA di cui alla Determina Dirigenziale n.2016-1734 del 08/06/2016 e smi. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-3373 del 10/06/2026 |
| Struttura/Servizio adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna |
| Responsabile adottante | TAMARA MORDENTI |

Questo giorno dieci GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: **Adriatica Alluminio srl** con sede legale e attività di trattamento dei metalli in Comune di Ravenna, Via dello Stagnino, n.1. **Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e contestuale cessazione dell'AIA di cui alla Determina Dirigenziale n.2016-1734 del 08/06/2016 e smi.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATI

- il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il D.Lgs 152/06 Parte Seconda recante le norme in materia ambientale con particolare riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'AIA rilasciata da ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2016-1734 del 08/06/2016 e smi a favore della Ditta Adriatica Alluminio srl per l'installazione IPPC esistente di trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3, sita in Comune di Ravenna, Via dello Stagnino, n., località Roncalceci;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 20/01/2026 e acquisita da ARPAE con PG.2026/12494 del 22/01/2026 - Pratica Sinadoc 4191/2026 dalla Ditta Adriatica Alluminio srl (CF./P.IVA 00947400396) con sede legale e attività di trattamento metalli in Comune di Ravenna, Via dello Stagnino, n.1, località Roncalceci, con la quale si richiede, a seguito degli interventi di depotenziamento degli impianti installati con conseguente passaggio dall'attuale regime autorizzativo di AIA al regime autorizzativo di AUA;

VALUTATO il progetto presentato che prevede depotenziamento degli impianti installati a seguito della completa dismissione della linea di ossidazione anodica ed elettro-colore con conseguente passaggio dall'attuale regime autorizzativo di AIA al regime autorizzativo di AUA;

CONSIDERATO che l'AUA richiesta ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto Direttoriale n.309/2023 - di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento emissioni" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **4191/2026**, emerge che:

- l'azienda è attualmente autorizzata con AIA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2016-1734 del 08/06/2016 e smi per attività di trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici o chimici. Fino al 2022 venivano eseguiti trattamenti di profilati in alluminio per l'edilizia, mediante processo di anodizzazione ed elettro-colore. Nello stabilimento è presente una linea di verniciatura a polvere, sempre per materiali in alluminio per edilizia, mediante tipico sistema discontinuo (pre-trattamento delle superfici, verniciatura a spruzzo di polveri in cabina, cottura dello strato protettivo superficiale in forno con riscaldamento gas metano, raffreddamento ed imballaggio dei prodotti finiti).
- a seguito della dismissione del trattamento di superfici di metalli mediante processi elettrolitici o chimici, la Ditta non rientra più nel regime autorizzativo previsto dall'AIA, ma rientra nel regime autorizzativo di AUA;
- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 20/01/2026 (ns PG 2026/12494) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della domanda di AUA agli enti interessati;
- con PG. 2026/14971 del 27/01/2026 questa Agenzia contestualmente alla verifica positiva di correttezza formale dell'istanza ha proceduto con la indizione della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona, indicando le tempistiche per l'acquisizione di eventuali richieste di integrazioni e/o dei pareri definitivi necessari per l'adozione dell'AUA;

DATO ATTO che:

- con PG. 2025/166782 del 22/09/2025 la Ditta Adriatica Alluminio srl è stata oggetto di diffida da parte di questo Servizio ai sensi della lettera a) del comma 9 dell'art. 29-decies del Dlgs n.152/2006 e smi, per il mancato rispetto della prescrizione, stabilita al paragrafo D2.8) "Rumore" dell'Allegato all'AIA n. 1734 del 08/06/2016 e smi, punto "Monitoraggio e controllo" e per aver proceduto, senza preventiva presentazione della domanda di modifica di AIA, alla dismissione dell'attività oggetto di AIA;
- con PG. 2026/17842 del 29/01/2026 questa Agenzia ha comunicato la sospensione del procedimento per l'adozione dell'AUA, in attesa di concludere la verifica di ottemperanza alla diffida di cui al ns. PG. 2025/166782 del 22/09/2025;

ACQUISITA la documentazione presentata dalla Ditta in data 12/05/2026 ns PG. 2026/87034 a seguito della quale è stato richiesto al Servizio Territoriale ARPAE con PG. 2026/89669 del 20/05/2026, la verifica in merito all' ottemperanza alla diffida sopra richiamata;

A seguito del parere favorevole del Servizio Territoriale ARPAE in merito all'ottemperanza delle prescrizioni della diffida, con nota PG. 2026/93453 del 21/05/2026, questa Agenzia a chiuso il procedimento di diffida;

Con nota PG. 2026/93538 del 21/05/2026 questa Agenzia ha comunicato al SUAP del Comune di Ravenna il riavvio dei termini del procedimento per l'adozione dell'AUA con contestuale cessazione dell'efficacia dell'AIA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA in data 30/01/2026;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Servizio Area Pianificazione Territoriale del Comune di Ravenna in merito alla conformità urbanistico/edilizia (PG/2026/19214 del 30/01/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice "emissioni in atmosfera" (PG/2026/102990 del 08/06/2026);
- Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna per la valutazione di impatto acustico (PG/2026/105291 del 10/06/2026);

- Parere del Dipartimento di Sanità Pubblica, Azienda USL della Romagna, sede di Ravenna (PG/2026/102158 del 05/06/2026)

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Ditta Adriatica Alluminio srl** per la propria attività di trattamento metalli e verniciatura svolta in Comune di Ravenna, Via dello Stagnino, n.1, località Roncalceci e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RITENUTO, conseguentemente, necessario procedere con la cessazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata da ARPAE con Determina Dirigenziale n. 2016-1734 del 08/06/2016 e smi in favore di Adriatica Alluminio srl, in quanto sostituita con il presente atto;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAE di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET-2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Adriatica Alluminio srl (CF./P.IVA 00947400396)** con sede legale ed attività di trattamento metalli sita in Comune di Ravenna, Via dello Stagnino, n.1, località Roncalceci, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
2. **DI DARE ATTO** della contestuale cessazione dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Adriatica Alluminio srl con Determina Dirigenziale n.2016-1734 del 08/06/2016 e smi** per l'installazione IPPC esistente di trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³, sita in Comune di Ravenna, Via dello Stagnino, n.1, località Roncalceci;
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.1. per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - 4.2. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
 - 4.3. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 4.4. **Con riferimento all'impatto acustico generato dall'insediamento**, esso risulta attualmente coerente con quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Classificazione Acustica del Comune di Ravenna. Come da normativa **qualora la Ditta intenda modificare in modo significativo**, o introdurre nuove sorgenti sonore, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la relativa documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"* come previsto dall'art. 8 della Legge n. 447/1998,
 - 4.5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
 5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 **la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni dalla data del rilascio alla Ditta da parte del SUAP competente**, e il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
 6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di
Ravenna - Area Est -
Dott.ssa Tamara Mordenti

ALLEGATO A)

Emissioni in atmosfera

(Art.269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i.)

■ INTRODUZIONE

| | |
|-------------------|---|
| Ditta | Adriatica Alluminio srl |
| Impianto | attività di trattamento e verniciatura dei metalli |
| Ubicazione | Comune di Ravenna, Via dello Stagnino, n.1 - Roncalceci |

PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

- L'azienda fino al 2022 eseguiva trattamenti di profilati in Alluminio per l'edilizia, mediante processo di anodizzazione ed elettro-colore, in regime di AIA. Come attività accessoria ha sempre gestito una linea di verniciatura a polvere, sempre per materiali in Alluminio per edilizia, mediante tipico sistema discontinuo (pre-trattamento delle superfici, verniciatura a spruzzo di polveri in cabina, cottura dello strato protettivo superficiale in forno, raffreddamento ed imballaggio dei prodotti finiti);
- Con la sospensione definitiva dell'attività di anodizzazione, la Ditta ha mantenuto esclusivamente la linea di verniciatura a polvere;
- L'azienda si occupa attualmente di preparazione e verniciatura di elementi metallici in Alluminio. Prima dell'attività di verniciatura a polvere, eseguita mediante applicazione manuale elettrostatica di vernici in polvere (resine e pigmenti) all'interno di una cabina di aspirazione forzata, viene eseguito un pretrattamento mediante lavaggio per immersione dei materiali/profilati all'interno di vasche di trattamento. L'impianto è composto da 7 vasche (lunghezza 7,7 m, altezza 1,75 m, larghezza interna 0,7 m, con altezza delle soluzioni acquose di circa 1,25 m - volume all'interno di ogni vasca di 6,5 m³);
- All'interno delle vasche sono eseguiti i seguenti processi:
 - sgrassaggio superficiale tramite soluzione acquosa di Acido Solforico e Acido Fluoridrico (2 vasche dedicate, operanti in serie);

- trattamento passivante (formazione di un rivestimento superficiale protettivo a base di ossidi) mediante soluzione di sale di ammonio e acido complesso di zirconio/fluoro e wolframio;
- Oltre alle vasche di trattamento vero e proprio sono presenti vasche di risciacquo con acqua di rete ed acqua demineralizzata. E' utilizzato un demineralizzatore a resine di scambio ionico. I liquidi utilizzati per la rigenerazione sono smaltiti come rifiuti;
- La verniciatura a polvere avviene con la distribuzione delle polveri (materia prima non pericolosa a base di resine e pigmenti a granulometria molto fine) mediante apposita pistola. L'emissione delle polveri è favorita dall'uso di aria compressa, la deposizione uniforme dello strato avviene per effetto delle cariche elettrostatiche che vengono a formarsi sulle particelle di vernice. La distribuzione della vernice in polvere avviene manualmente all'interno dell'apposita cabina di verniciatura, posta in aspirazione forzata. Completa il ciclo produttivo la cottura dello strato di copertura in forno statico (temperatura massima di circa 180°C). Il forno è riscaldato mediante bruciatore a gas metano. A conclusione del ciclo di cottura il forno è ventilato con emissione di aria calda in atmosfera esterna, tramite sistema convogliato. I materiali in Alluminio verniciati sono lasciati raffreddare, imballati e messi a magazzino per il successivo inoltro al cliente;
- Per il riscaldamento degli ambienti di lavoro e delle soluzioni di trattamento a caldo è utilizzata una caldaia, a gas metano, da 349 kW collocata in centrale termica mentre la potenza del bruciatore del forno di verniciatura è pari a 256 kW e afferiscono ai punti di emissione E4 - Bruciatore forno ed E5 - caldaia ad uso civile e per il riscaldamento delle soluzioni acquose;
- I sistemi di abbattimento installati sulle emissioni E3 ed E6 risultano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Per quanto attiene invece l'emissione E7, in virtù dei prodotti utilizzati, si ritengono congrui i limiti previsti dalla DGR 1769/2011 per i parametri HF ed H₂SO₄
- Per quanto attiene i consumi di materie prime, l'azienda dichiara l'impiego di 20 t/anno di prodotti vernicianti in polvere (tenore di COV 0%), 7 t/anno di DEOX 2001, 0,75 t/anno di IRIDITE EDX. Ulteriori materie prime sono costituite dall'acido cloridrico e dall'idrossido di sodio impiegati nella rigenerazione delle resine a scambio dell'impianto di demineralizzazione: 0,3 t/anno ciascuno.

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

PUNTO DI EMISSIONE E3 – FORNO DI COTTURA - VERNICIATURA A POLVERE - F.T. / FILTRO A PANNELLI

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 1000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 4 | h/g |
| Temperatura | 120 | °C |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|-----|----|--------|
| COT | 50 | mg/Nmc |
|-----|----|--------|

PUNTO DI EMISSIONE E6 – CABINA DI VERNICIATURA MANUALE - F.M.

| | | |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 11000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 6 | h/g |
| Temperatura | Ambiente | °C |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|---|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
|---------|---|--------|

Su tale emissione la Ditta è tenuta ad installare un contaore al fine della effettiva verifica dei periodi di utilizzo della cabina.

PUNTO DI EMISSIONE E7 – VASCHE PRETRATTAMENTO -

| | | |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 12500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Temperatura | Ambiente | °C |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---|---|--------|
| Acido Fluoridrico (espresso come HF) | 2 | mg/Nmc |
| Acido Solforico (espresso come H ₂ SO ₄) | 2 | mg/Nmc |

1. **I valori limite di emissione degli inquinanti**, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
2. **La valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di

collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

3. Qualora vengono eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
4. I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato di Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E LA MESSA A REGIME

1. **Per tutti i punti di emissione indicati, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e smi, entro il 30/09/2026. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi ad ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**

2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAE, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAE) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAE può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAE, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale

dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
6. Dovrà essere effettuato, a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale per tutti i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati (o allegati), su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:
- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie dello stesso;**
 - **le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare sugli impianti termici (E4,E5).**

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a ARPAE SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti

produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
2. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno

settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
2. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

2. I sistemi di **accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo **devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08**. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
3. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

| | |
|----------------------|---|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |

4. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
5. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
6. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.

7. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

8. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

G. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

| Parametro/Inquinante | Metodi di misura |
|--|---|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O ₂) | UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.) |
| Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O) | UNI EN 14790:2017 (*) |

| | |
|---|--|
| Polveri totali (PTS) o materiale particolare | UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³) |
| Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa) | UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201- A |
| Determinazione della Concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³) | UNI EN 12619 |
| Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³) | UNI EN 13526 |
| Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici | UNI EN 13649 |
| Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF) | ISTISAN 98/2 (Allegato 2 DM 25/08/2000) |
| Determinazione dei composti inorganici del fluoro | UNI 10787+ ISO 15713: 2006 |
| Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄ | UNI 10787:1999 + Analisi ISTISAN 98/2 (Estensione del DM 25/08/2000 Allegato 2 per Acido Solforico) |

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

2. **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.